

Mutuo Chirografario Beni Strumentali "Nuova Sabatini" garantito dal Fondo Di Garanzia Medio Credito Centrale Spa (MCC) offerto a:

- imprese non aventi le caratteristiche di cliente al dettaglio (è cliente al dettaglio oltre al consumatore, la persona fisica che svolge attività professionale o artigianale, un ente senza finalità di lucro e una microimpresa);
- microimprese, qualificabili come cliente al dettaglio.

## Informazioni sulla Banca

Denominazione e forma giuridica  
Sede legale e Direzione Generale  
Codice fiscale e n° iscrizione al Registro delle Imprese di Roma  
N. iscrizione Albo delle Banche presso la Banca d'Italia  
Codice ABI  
Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari quale  
Sito Internet  
Indirizzo di posta elettronica

**Igea Digital Bank S.p.A.**  
**Via Tomacelli, 107 - 00186 Roma**  
**00694710583**  
**N° 371**  
**05029**  
**Componente del Gruppo Bancario Igea Banca**  
[www.igeadigitalbank.it](http://www.igeadigitalbank.it)  
[segreteria@igeadigitalbank.it](mailto:segreteria@igeadigitalbank.it)

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

### Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

Ragione Sociale

Cognome

Nome

Qualifica

Sede

E-mail

Telefono

Iscrizione ad Albi o elenchi

N. Delibera Iscrizione albo/elenco

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo.

Data \_\_\_\_\_

(firma del cliente) \_\_\_\_\_

## Struttura e funzione economica

Il mutuo chirografario "Nuova Sabatini" è un finanziamento accordato ai sensi della convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico, ABI e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito "Convenzione"), che prevede la concessione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, di un contributo in favore delle PMI, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al:

- 2,75% per gli investimenti ordinari;
- 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. "industria 4.0").

Destinatari del presente finanziamento sono le PMI, secondo le modalità e i criteri previsti dalla normativa applicabile, ossia tutte le PMI operanti in Italia ad eccezione di quelle appartenenti ai

seguenti settori:

- attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007);
- attività connesse all'esportazione e agli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del regolamento GBER.

Il mutuo chirografario "Nuova Sabatini" è finalizzato all'acquisto di beni nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per "impianti e macchinari", "attrezzature industriali e commerciali" e "altri beni" ovvero spese classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell'articolo 2424 del codice civile, come declamati nel principio contabile n. 16 dell'OIC (Organismo italiano di contabilità), nonché a software e tecnologie digitali. Il finanziamento può coprire fino al 100% dell'investimento.

Il finanziamento ha durata da 24 mesi a 60 mesi, comprensiva di un eventuale periodo di preammortamento di durata massima di 12 mesi. Il debitore rimborserà il prestito mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi secondo un piano di ammortamento alle scadenze concordate con la Banca. Può essere assistito da garanzie.

E', inoltre, possibile richiedere che il finanziamento, qualora sussistano i requisiti previsti dalla normativa, venga assistito dalla Garanzia Diretta del Fondo di garanzia per le PMI ex Legge 662/1996 e successive modifiche e integrazioni.

**Per saperne di più** è possibile consultare sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it) e sul sito della Banca [www.igeadigitalbank.it](http://www.igeadigitalbank.it) nella sezione "Trasparenza":

- la Guida della Banca d'Italia "La Centrale dei rischi in parole semplici";
- lo specifico tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall'Art.2 della Legge n.108/96 (c.d. "Legge Antiusura") sul cartello affisso nei locali aperti al pubblico nonché sul sito internet della Banca.

### **Beneficiari (Clientela Target):**

Il Mutuo chirografario Beni Strumentali "Nuova Sabatini" garantito dal Fondo Di Garanzia Medio Credito Centrale Spa (MCC) offerto dalla Banca è destinato ai seguenti soggetti: Grandi Imprese e PMI (micro, piccole e medie imprese) in ragione dei requisiti dimensionali e di fatturato ai sensi della normativa di riferimento.

## **I tipi di Mutuo e i loro rischi**

### **Mutuo chirografario a tasso fisso**

Rimangono fissi per tutta la durata del prestito sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

### **Mutuo chirografario a tasso variabile**

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

### **Decadenza dell'agevolazione**

Qualora il soggetto beneficiario non rispetti le prescrizioni e i vincoli definiti nella normativa di riferimento, l'agevolazione sarà revocata, in modo parziale o totale, e la Banca avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine/risolvere/recedere dal contratto di finanziamento. Il Ministero sospende l'erogazione del contributo all'impresa qualora la Banca comunichi il mancato rispetto da parte dell'impresa delle condizioni di rimborso del finanziamento.

Per maggiori informazioni sulla agevolazione si rinvia all'avviso pubblico presso il sito <http://www.sviluppoeconomico.gov.it>.

## **Che cos'è il Fondo di Garanzia**

Il Fondo di Garanzia per le PMI - istituito dalla Legge 662/1996 ed attualmente gestito dal Medio Credito Centrale (MCC) - è lo strumento attraverso il quale l'Unione europea e lo Stato italiano affiancano le imprese e i professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di sufficienti garanzie. L'intervento pubblico di garanzia sul credito alle PMI consente al soggetto che richiede il finanziamento di ottenere vantaggi in termini di concessione del finanziamento stesso, di riduzione dei costi in termini di tasso applicato, di minori garanzie richieste. Sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative obancarie. Possono essere garantite le imprese di micro, piccole o medie dimensioni (PMI) iscritte al Registro delle Imprese e i professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte all'apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico.

## **A chi è rivolto**

L'impresa e il professionista devono essere valutati dalla Banca come in grado di rimborsare il finanziamento garantito. Devono quindi essere considerati economicamente e finanziariamente sani sulla base di appositi modelli di valutazione che utilizzano i dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi. Le start up sono invece valutate sulla base di piani previsionali.

## **Modalità di intervento del Fondo di Garanzia**

Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente. La domanda di intervento del Fondo è presentata dalla banca cui l'impresa o il professionista ha richiesto finanziamento.

L'intervento è concesso, fino ad un massimo dell'80% del finanziamento, su tutti i tipi di operazioni sia a breve sia a medio-lungo termine, tanto per liquidità che per investimenti. Il Fondo garantisce a ciascuna impresa o professionista un importo massimo di 2,5 milioni di euro, un plafond che può essere utilizzato attraverso una o più operazioni, fino a concorrenza del tetto stabilito, senza un limite al numero di operazioni effettuabili. Il limite si riferisce all'importo garantito, mentre per il finanziamento nel suo complesso non è previsto un tetto massimo.

**Per maggiori informazioni consultare il sito [www.mcc.it](http://www.mcc.it) o [www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it)**

## Condizioni economiche

### Quanto può costare il mutuo chirografario

#### Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

**Finanz. Tasso Fisso di € 50.000,00 – 60 mesi - Rata Mensile – Tasso Annuo Nominale 11,000%: TAEG 15,52%**  
**Finanz. Tasso Variabile di € 50.000,00 – 60 mesi - Rata Mensile – Tasso Annuo Nominale 8,000%: TAEG 12,12%**

Gli esempi di calcolo del TAEG tengono conto del solo periodo di ammortamento, con esclusione del periodo di preammortamento. Sono inoltre inclusi fra gli oneri; oltre alle spese di istruttoria e di incasso rata, anche:

- l'imposta sostitutiva in ragione del 2%;
- recupero spese visure: € 250,00 (a titolo puramente esemplificativo);
- i costi di gestione del rapporto di conto corrente : spese fisse trimestrali di tenuta conto € 20,00, canone mensile € 15,00, spese prod. e invio e/c trimestrale € 2,00 per ogni invio, spese prod.e invio

sintesi € 1,25 per ogni invio, importo minimo trimestrale spese per operazioni € 8,00, imposta di bollo € 100,00 annui): € 401,25 su base annuale, € 33,44 su base mensile

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge n. 108/1996) relativo ai contratti di finanziamento può essere consultato in filiale e sul sito internet [www.igeadigitalbank.it](http://www.igeadigitalbank.it).

Voce	Parametro	Valore
Importo finanziabile	Euro	Fino a 2.000.000,00
Durata del contratto	Mesi	Da 12 a 60
Modalità di rimborso		Rateale
Modalità di pagamento		Addebito in conto corrente
Periodicità di rimborso rata	Periodicità	Mese/Trimestre/Semestre
Tipo di ammortamento		Francese
Tipologia di rata		Costante
<b>Tassi</b>		
Tasso di interesse nominale annuo <b> fisso</b>	%	11,00
Tasso di interesse di preammortamento		Uguale al tasso nominale annuo
Tasso di mora (p.p. oltre il tasso del finanziamento)	Punti percentuali	2,00
Tasso di interesse nominale annuo <b>variabile (parametro di indicizzazione + spread)</b>		8,000
Il tasso è riportato in via esemplificativa, assumendo per tutta la durata del contratto un valore invariato rispetto a quello in essere alla data di riferimento del presente Foglio Informativo.		A prescindere dalla quotazione del parametro di indicizzazione, il tasso applicato non potrà in nessun caso essere inferiore allo spread applicato ("tasso floor")

<b>Parametro di indicizzazione</b>	Media mensile del mese precedente del tasso interbancario per l'area Euro denominato Euribor 6 mesi rilevato per valuta il primo giorno lavorativo di ogni mese e diffuso sui principali circuiti telematici e pubblicato di norma su "Il Sole 24 Ore". La variazione della quotazione del tasso preso a riferimento come prima specificato, comporterà la variazione delle rate mensili. Detta variazione troverà applicazione dalla rata successiva a quella in corso di ammortamento al momento in cui è intervenuta la rilevazione della quotazione.	
<b>Spread</b>	<b>Punti percentuali</b>	<b>+ 8,00</b>
Tasso di interesse di preammortamento	<b>Uguale al tasso nominale annuo</b>	
Tasso di mora (p.p. oltre il tasso del finanziamento)	<b>Punti percentuali</b>	<b>2,00</b>
<b>Spese e commissioni</b>		
Istruttoria (massimo)	<b>Punti percentuali</b>	<b>3,00 dell'importo del finanziamento</b>
Commissioni in caso di presenza della garanzia concessa dal Fondo di Garanzia 662/96 in aggiunta alle spese di istruttoria (massimo)	<b>%</b>	<b>1,00 dell'importo del Finanziamento</b>
Spese di Mediazione	<b>%</b>	<b>Ove previste, massimo 3,00% dell'importo deliberato</b>
Recupero spese visure	<b>Euro</b>	<b>Al costo per intestatari e garanti</b>
Spese gestione pratica (massimo)	<b>Euro</b>	<b>600,00</b>
Commissioni incasso rata	<b>Euro</b>	<b>2,00</b>
Invio avviso di scadenza e/o quietanza di pagamento	<b>Euro</b>	<b>2,00</b>
Invio sollecito di pagamento per rate scadute	<b>Euro</b>	<b>5,00</b>
Invio comunicazioni	<b>Euro</b>	<b>5,00</b>
Trasparenza bancaria. Spese produzione e invio comunicazioni periodiche – cartaceo	<b>Euro</b>	<b>1,25</b>
Trasparenza bancaria. Spese produzione e invio comunicazioni periodiche – digitale	<b>Euro</b>	<b>0,00</b>
Trasparenza bancaria. Spese produzione e invio comunicazioni relative a modifiche contrattuali	<b>Euro</b>	<b>0,00</b>
Imposta sostitutiva a carico del cliente	<b>Euro</b>	<b>Tariffa vigente</b>
Commissione per estinzione anticipata parziale o totale (calcolata sul capitale assicurato residuo o sulla somma a decurtazione)	<b>%</b>	<b>1,00 per chirogr. Aziende</b>

## Estinzione anticipata e Tempi massimi per la chiusura del Rapporto

### Come procedere al rimborso anticipato del mutuo

Il Cliente ha facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo, corrispondendo alla Banca il capitale residuo, gli interessi ed ogni altra somma di cui la stessa fosse in credito al momento dell'estinzione, nonché un compenso onnicomprensivo pari all'1% del capitale residuo.

A titolo di esempio per capitale restituito anticipatamente di € 1.000,00 a fronte di una commissione per estinzione anticipata pari all'1%:

$$\frac{1000,00 \times 1}{100} = \text{€ } 10,00$$

L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del mutuo.

In caso di estinzione anticipata, la chiusura del rapporto sarà effettuata dalla Banca entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di recesso stessa o, se successivo, dal pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Cliente.

### Inadempimento degli obblighi da parte del Cliente

Nel caso di mancato riconoscimento del contributo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, Igea Digital Bank ha la facoltà di non erogare il finanziamento senza alcuna responsabilità a proprio carico.

Qualora il Cliente non provveda al puntuale adempimento di uno qualsiasi degli obblighi assunti (quale, ad esempio, il mancato pagamento, alla scadenza prevista, anche di una sola delle rate del mutuo chirografario), la Banca potrà dichiarare la decadenza del Mutuatario dal beneficio del termine e far valere la risoluzione di diritto del contratto richiedendo l'immediato rimborso di quanto dovute per capitale, interessi, anche di mora, maturati e accessori.

### Portabilità del finanziamento

Nel caso in cui il Cliente che sia classificato come microimpresa per estinguere il mutuo ottenga un nuovo finanziamento da un'altra Banca/intermediario, lo stesso non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del precedente, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento.

## Reclami e Ricorsi Stragiudiziali

Il Cliente che intenda presentare un reclamo dovrà redigerlo in forma scritta ed indirizzarlo a "Internal Audit" quale Funzione della Banca deputata alla gestione dei reclami (Funzione di gestione dei reclami) – Igea Digital Bank – Via Tomacelli 107, 00186, Roma. Il reclamo potrà essere inviato alternativamente con le seguenti modalità:

- a) per posta ordinaria (meglio se raccomandata con ricevuta di ritorno);
- b) per posta elettronica alla casella reclami@igeadigitalbank.it;
- c) per posta elettronica certificata (PEC) alla casella reclami.igeadigitalbank@legalmail.it;
- d) presentato alla Filiale dove è intrattenuto il rapporto, la quale è autorizzata al ritiro del reclamo ed alla successiva trasmissione a "Internal Audit", quale Funzione della Banca deputata alla gestione dei reclami.

reclami.

La Banca è tenuta a rispondere al reclamo entro 60 (sessanta) giorni.

Nel caso di reclami relativi a servizi di pagamento la Banca deve rispondere affrontando tutte le questioni sollevate in un termine adeguato e comunque al più tardi entro 15 (quindici) giornate operative dalla ricezione del reclamo. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 (quindici) giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera i 35 (trentacinque) giorni o l'eventuale diverso termine pro tempore vigente.

Se il reclamo è ritenuto fondato, la Banca fornirà al cliente le indicazioni concernenti le iniziative che la Banca stessa si impegnerà ad assumere e le relative tempistiche.

Se il reclamo è ritenuto infondato, la Banca illustrerà in maniera chiara ed esauriente le motivazioni del rigetto e fornirà le necessarie indicazioni circa la possibilità di ricorrere ad Organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Qualora la Banca non risponda al reclamo nei termini previsti, oppure se il Cliente non risulti soddisfatto della risposta fornita, quest'ultimo potrà:

- a) rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro (ovvero senza limiti di importo quando si chieda soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà) e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Resta ferma per il Cliente la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ovvero ad ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento.
- b) attivare, attraverso il servizio di mediazione offerto dagli organismi iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), qualunque sia il valore della controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia– una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;
- c) attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c.), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito. L'Arbitrato si può attivare:
  - o quando è previsto nella clausola compromissoria contenuta nel contratto oggetto della controversia;
  - o quando le parti decidono di comune accordo di ricorrere a tale procedura.

Può infatti verificarsi che, nel caso in cui un procedimento di mediazione si concluda senza un accordo, le parti, se vogliono ottenere una decisione in tempi contenuti, possono chiedere al Conciliatore Bancario-Finanziario di attivare la procedura di Arbitrato. È comunque possibile ricorrere all'arbitrato anche se non si è svolto il procedimento di mediazione.

## Legenda

<b>Ammortamento</b>	Processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate
<b>Arbitro Bancario Finanziario</b>	Sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche
<b>Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale</b>	Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale è la banca specializzata nei finanziamenti e nei servizi per il Settore Pubblico, nel Project e nell'Export Finance, nella gestione degli incentivi e garanzie alle imprese. Il Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese è gestito da Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale.
<b>Conciliatore Bancario Finanziario</b>	Sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche
<b>Cliente</b>	Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con la banca
<b>Cliente al dettaglio</b>	I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro-imprese ai sensi della vigente normativa (le imprese che occupano meno di dieci addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 2 milioni di Euro)
<b>Recupero commissione garanzia MCC</b>	La commissione, calcolata in base ai parametri stabiliti dalle disposizioni del Fondo di Garanzia, viene versata dalla Banca ed è recuperata in fase di erogazione del finanziamento come costo a carico del cliente.
<b>Spese di Mediazione</b>	Spese previste nel caso di mediazione creditizia
<b>Fondo di Garanzia</b>	Fondo di Garanzia a favore delle Piccole e Medie Imprese di cui alla Legge 662/96 e successive modificazioni e integrazioni. L'intervento del Fondo assistito dalla garanzia dello Stato abbatte il rischio sull'importo garantito, facilitando l'accesso al credito.
<b>Grande impresa</b>	L'impresa che occupa almeno 250 persone, indipendentemente dall'entità degli altri due criteri, ovvero l'impresa che, ancorché occupi un numero minore a 250 persone, presenti un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro.
<b>Interessi di mora</b>	Interessi per il periodo di ritardato pagamento delle rate
<b>Istruttoria</b>	Analisi di concedibilità del finanziamento
<b>Media impresa</b>	L'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro.
<b>Microimpresa</b>	L'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'104, lettera a) della direttiva 2015/2366/UE.
<b>Parametro di indicizzazione</b>	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse
<b>Piano di ammortamento</b>	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel Contratto. Il piano di ammortamento più diffuso in Italia è il piano di ammortamento francese: la rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.

<b>Piccola impresa</b>	L'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro.
<b>Preammortamento</b>	Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate sono costituite dalla sola quota interessi
<b>Quota capitale</b>	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito
<b>Quota interessi</b>	Quota della rata costituita dagli interessi maturati
<b>Rata</b>	Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento, secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: <ul style="list-style-type: none"> <li>- una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato);</li> <li>- una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il mutuo).</li> </ul> L'importo della prima rata comprenderà gli interessi di preammortamento.
<b>Spese di istruttoria</b>	Spese per l'analisi di concedibilità
<b>Spread</b>	Maggiorazione applicata al parametro di indicizzazione
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale</b>	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili
<b>Tasso di interesse nominale annuo</b>	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato
<b>Tasso di interesse di preammortamento</b>	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata
<b>Tasso di mora</b>	Maggiorazione del tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento delle rate